



NEWS

Euroconference

Edizione di venerdì 9 Maggio 2025

CONTENZIOSO

Il regime Iva del distacco di personale dal 1° gennaio 2025

di **Marco Peirolo**

GUIDA ALLE SCRITTURE CONTABILI

La rilevazione contabile delle spese per acquisto o produzione dei software

di **Viviana Grippo**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Come cambia il conferimento di azienda

di **Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365**

CONTENZIOSO

Atto di recupero crediti alla prova dell'accertamento con adesione

di **Silvio Rivetti**

CRISI D'IMPRESA

La sospensione delle rate dei finanziamenti bancari per le imprese in temporanea difficoltà finanziaria

di **Fabio Giommoni**

EDITORIALI

La compliance antiriciclaggio nei professionisti: regole e strumenti

di **Milena Montanari**

CONTENZIOSO

Il regime Iva del distacco di personale dal 1° gennaio 2025

di **Marco Peirola**

Rivista **AI Edition** - Integrata con l'**Intelligenza Artificiale**

**ACCERTAMENTO
E CONTENZIOSO**

IN OFFERTA PER TE € 136,50 + IVA 4% anziché € 210 + IVA 4%
Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta
Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

**-35%**
Abbonati ora

L'articolo 16-ter, D.L. 131/2024 (c.d. "Decreto Salva-infrazioni"), introdotto, in sede di conversione, dalla L. 166/2024, in recepimento del principio espresso dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza di cui alla causa C-94/19 dell'11 marzo 2020 (San Domenico Vetraria), ha abrogato l'articolo 8, comma 35, L. 67/1988, secondo cui non sono rilevanti ai fini Iva i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo.

Di conseguenza, secondo la Corte, i distacchi di personale, in presenza di un "nesso diretto" tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto, sono da assoggettare a Iva a prescindere dall'importo del corrispettivo stesso, sia esso pari, superiore o inferiore ai costi sostenuti dal distaccante.

La novità si applica ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025 e, inoltre, sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di Giustizia UE o all'articolo 8, comma 35, L. 67/1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.

La controversia risolta dalla Corte di Giustizia UE

La controversia, relativa all'anno 2004, si riferisce al dirigente di una società, distaccato presso la controllata.

I costi sostenuti per il dirigente distaccato sono stati fatturati dalla società distaccante con applicazione dell'Iva, successivamente portata in detrazione dalla società distaccataria.

L'ufficio ha contestato l'esercizio della detrazione, sostenendo che i rimborsi, non discendendo da prestazioni di servizi rese dalla controllante alla controllata, sono esclusi da imposta, con il conseguente recupero a tassazione della detrazione operata dalla distaccataria.

La pretesa erariale è stata confermata in entrambi i giudizi di merito in considerazione della previsione dell'articolo 8, comma 35, L. 67/1988, che esclude da Iva i prestiti o i distacchi di

personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo.

In particolare, l'articolo 30, D.Lgs. 276/2003 prevede, al comma 1, che l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa, aggiungendo, al comma 2, che, in caso di distacco, il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.

Come anticipato, il citato articolo 8, comma 35, L. 67/1988 dispone che non sono rilevanti ai fini dell'Iva i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo.

Orientamento della prassi amministrativa

L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che tale disposizione è applicabile nella sola ipotesi in cui l'impresa fornitrice si limiti a porre nella disponibilità dell'impresa utilizzatrice proprio personale dipendente per lo svolgimento dell'attività lavorativa organizzata da quest'ultima nell'ambito della propria struttura. Per l'applicazione della disciplina agevolativa è necessario che il personale impiegato dall'impresa utilizzatrice sia legato da un rapporto di lavoro dipendente con l'impresa fornitrice. In assenza di quest'ultimo presupposto, le somme corrisposte sono soggette a Iva, ai sensi dell'articolo 3, D.P.R. 633/1972, dovendosi ritenere esistente il requisito della corrispettività anche se l'importo pagato dall'impresa utilizzatrice è pari al costo complessivo del personale sopportato dall'impresa fornitrice^[1].

Come chiarito dall'Agenzia delle entrate, la "*messa a disposizione di personale*" di cui all'articolo 7, comma 4, lettera d), D.P.R. 633/1972 all'epoca vigente ricorre quando il personale prestatore garantisce, all'impresa che se ne avvale, le proprie prestazioni in posizione di effettiva subordinazione. In sostanza, i lavoratori, pur restando fisicamente dislocati presso le strutture dell'impresa di appartenenza, svolgono i compiti loro assegnati sotto la direzione e il potere gerarchico e disciplinare esercitati dall'impresa che fruisce del "*prestito*".

Si configura, pertanto, una diversa fattispecie (appalto di servizi), non riconducibile all'articolo 7, comma 4, lettera d), D.P.R. 633/1972, se i poteri di direzione, gerarchico e disciplinare, sono stati costantemente esercitati dall'impresa fornitrice, impedendo un'effettiva disponibilità della forza lavoro da parte dell'impresa che si avvale del prestito^[2].

L'Agenzia delle entrate ha, inoltre, precisato che l'esclusione da Iva presuppone che sia rimborsato esclusivamente il costo del personale prestatore (retribuzione, oneri previdenziali e contrattuali), in quanto l'intero importo è imponibile se le somme rimborsate sono superiori o inferiori al costo^[3].

Orientamento della giurisprudenza italiana

Secondo un primo orientamento della giurisprudenza di legittimità, la somma eccedente il rimborso del costo del personale distaccato è soggetta a Iva, in quanto il regime di esclusione da imposta, previsto dall'articolo 8, comma 35, L. 67/1988, riguarda solo il costo del personale, che è sostenuto dall'impresa distaccante e che l'impresa distaccataria si limita a rimborsare[4].

In un secondo tempo è stato, invece, affermato che la norma in questione deve essere intesa nel senso che il distacco di personale è irrilevante ai fini Iva soltanto se la controprestazione del distaccatario consiste nel rimborso di una somma esattamente pari alle retribuzioni e agli altri oneri previdenziali e contrattuali gravanti sul distaccante, dovendosi pertanto escludere che il prestito di personale, a fronte del quale venga rimborsata una somma superiore al costo del personale, sia soggetto a Iva limitatamente alla parte che eccede il costo del personale prestato[5].

Il medesimo orientamento è stato confermato dalla Suprema Corte, nel presupposto che, per restare fuori dal campo di applicazione dell'Iva, occorre che il distaccatario riversi al distaccante una somma esattamente pari al costo retributivo e previdenziale dei dipendenti utilizzati, dato che il riconoscimento di un corrispettivo maggiore o minore comporta l'inapplicabilità dell'agevolazione, con la conseguente applicazione dell'Iva all'intero importo pattuito[6].

Successivamente, con ordinanza interlocutoria n. 2385/2019, la Corte di Cassazione ha sollevato 2 questioni dirette a stabilire, rispettivamente, se il mero rimborso del costo del personale abbia natura corrispettiva e se l'articolo 8, comma 35, L. 67/1988 non determini un'ingiustificata disparità di trattamento, ai fini dell'Iva, tra i diversi strumenti mediante i quali si attua la messa a disposizione di personale.

Riguardo al primo profilo, il dubbio sollevato dai giudici di legittimità è se la norma nazionale sia compatibile con la disciplina comunitaria laddove esclude da Iva le ipotesi di distacco di personale quando il distaccante riceve il mero rimborso dei costi sostenuti per il personale distaccato, in considerazione del fatto che un diverso trattamento impositivo pare evincersi dal diritto comunitario, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, dovendosi, cioè, ritenere irrilevante la circostanza che il controvalore della prestazione sia uguale, superiore o inferiore al costo sostenuto dal prestatore.

Nell'ordinanza interlocutoria viene sottolineato come una prestazione di servizi è effettuata a titolo oneroso soltanto se esiste tra il prestatore e il beneficiario un rapporto giuridico nel corso del quale vengono scambiate prestazioni reciproche. A tal fine, il compenso percepito dal prestatore deve costituire l'effettivo controvalore del servizio reso al beneficiario e questo si verifica quando sussiste un nesso diretto tra il servizio reso e il controvalore ricevuto, vale a dire quando le somme versate costituiscono l'effettivo corrispettivo di un servizio individualizzabile fornito nell'ambito del rapporto giuridico[7].

Non è necessario, invece, ai fini della rilevanza ai fini Iva, che lo scambio sia lucrativo. Il risultato dell'operazione economica è, infatti, indifferente^[8], anche perché la circostanza che un'operazione economica sia svolta a un prezzo uguale, superiore o inferiore al prezzo di costo è di per sé ininfluyente ai fini della qualificazione di tale operazione come “*negozio a titolo oneroso*”, a meno che lo scarto tra i costi sostenuti e la somma ricevuta come corrispettivo sia particolarmente rilevante^[9].

Orientamento della giurisprudenza comunitaria

Nell'esaminare i dubbi sollevati dal giudice italiano, la Corte Europea ha, anzitutto, osservato che, secondo una giurisprudenza costante, nell'ambito del sistema dell'Iva, le operazioni imponibili presuppongono l'esistenza di un negozio giuridico tra le parti che implica la previsione di un prezzo o di un controvalore. Pertanto, quando l'attività del prestatore consiste nel fornire esclusivamente servizi senza corrispettivo, non vi è base imponibile e tali prestazioni non sono, quindi, soggette a Iva.

Ne risulta che una prestazione di servizi è effettuata “*a titolo oneroso*”, ai sensi dell'articolo 2, punto 1), VI Direttiva CEE (ora articolo 2, § 1, lettera a) e c), Direttiva 2006/112/CE), e configura pertanto un'operazione imponibile, soltanto quando tra il prestatore e il committente intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al committente.

Ciò si verifica quando sussiste un “*nesso diretto*” tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto.

Nel caso oggetto della causa C-94/19 dell'11 marzo 2020, è emerso che il distacco è stato effettuato sulla base di un rapporto giuridico di natura contrattuale tra l'impresa distaccante e quella distaccataria e risulta, inoltre, che, nell'ambito di tale rapporto giuridico, sono state scambiate prestazioni reciproche, vale a dire il distacco di un dirigente dell'impresa distaccante presso l'impresa distaccataria, da un lato, e il pagamento da parte di quest'ultima degli importi che le sono stati fatturati dall'impresa distaccante, dall'altro.

L'aspetto da chiarire è relativo all'esistenza di un “*nesso diretto*” tra queste 2 prestazioni se, come nella fattispecie, non è stato pattuito un compenso superiore agli oneri sostenuti dall'impresa distaccante, cosicché il distacco non è stato effettuato allo scopo di ricevere un corrispettivo.

La Corte ha, tuttavia, escluso l'insussistenza del “*nesso diretto*”, rilevando che secondo la giurisprudenza sopra richiamata, tale nesso sussiste quando 2 prestazioni si condizionano reciprocamente, vale a dire che l'una è effettuata a condizione che lo sia anche l'altra e viceversa.

Se, quindi, dovesse essere dimostrato – circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare – che il pagamento da parte dell'impresa distaccataria degli importi addebitati dall'impresa distaccante costituisce una condizione affinché quest'ultima presti il proprio dirigente, e che l'impresa distaccataria ha pagato tali importi solo come corrispettivo del distacco, si dovrebbe concludere per l'esistenza di un *“nesso diretto”* tra le 2 prestazioni.

In questa situazione, si dovrebbe, pertanto, ritenere che l'operazione sia stata effettuata a titolo oneroso ed essa sarebbe soggetta a Iva.

È irrilevante, al riguardo, l'importo del corrispettivo, in particolare la circostanza che esso sia pari, superiore o inferiore ai costi che il soggetto passivo ha sostenuto nell'ambito della propria prestazione.

Infatti, tale circostanza non è tale da compromettere il *“nesso diretto”* esistente tra la prestazione resa e il corrispettivo ricevuto.

In conclusione, per la Corte, l'articolo 2, punto 1), VI Direttiva CEE (ora articolo 2, § 1, lettera a) e c), Direttiva 2006/112/CE) esclude la legittimità, sul piano comunitario, di una norma, quale l'articolo 8, comma 35, L. 67/1988, in base alla quale non sono considerati rilevanti ai fini Iva i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a condizione che gli importi versati dall'impresa distaccataria a favore dell'impresa distaccante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall'altro, si condizionino reciprocamente.

Ad avviso di Assonime, la sentenza della Corte di Giustizia UE solleva notevoli perplessità.

L'Associazione ha osservato che *“il concetto di reciproco “condizionamento” delle due prestazioni (quella dell'impresa che presta il personale e quello dell'impresa beneficiaria che rifonde alla prima il costo degli oneri retributivi e previdenziali) – concetto che è alla base delle argomentazioni sviluppate dalla sentenza – ci sembra che corrisponda, sostanzialmente, al nostro comune concetto di sinallagma, e cioè a quella relazione che unisce due prestazioni nelle quali l'una si rende dovuta in quanto è dovuta l'altra: caratteristica, questa, che è comune a una molteplicità di negozi aventi cause diverse.*

Il nostro ordinamento conosce, tuttavia, e distingue dagli altri, i contratti a prestazioni corrispettive caratterizzati da un “quid pluris”, e cioè dal fatto che l'interesse di una parte a ricevere una prestazione si coordina con l'interesse dell'altra parte a ricevere per tale prestazione un corrispettivo adeguato, un corrispettivo, cioè, che remuneri il suo impegno. Sono contratti in cui, in altri termini, le due prestazioni si pongono su un piano di equivalenza economica; situazione, questa, da cui scaturiscono una serie di importanti conseguenze giuridiche (sulla funzionalità del rapporto, sulla sua possibilità di essere risolto o rescisso) che non è il caso qui di esaminare.

Orbene, in quest'ottica, è chiaro che la rifusione alla parte che presta il personale del solo costo che questa sostiene per continuare a mantenere la sua posizione di datrice di lavoro non può costituire una remunerazione vera e propria, nel senso, cioè, di corrispettivo per il «servizio» di prestito di

personale. Piuttosto essa rappresenta la richiesta della parte che presta il personale di rimanere indenne dei costi che continua a sostenere per il personale distaccato a beneficio della controparte; dunque – ripetiamo – non una vera e propria remunerazione del servizio valutato dalle parti come tale. E tutto ciò perché, evidentemente, gli interessi perseguiti da tali parti attraverso il prestito di personale sono altri, risiedono, in altri termini, in quegli scopi organizzativi di varia natura che abbiamo elencato poc'anzi”[\[10\]](#).

Adeguamento della giurisprudenza italiana a quella comunitaria

A seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE, la giurisprudenza italiana si è uniformata all'indirizzo espresso dai giudici comunitari.

Pertanto, la Suprema Corte ha affermato che l'articolo 8, comma 35, L. 67/1988, laddove prevede che non sono da intendere rilevanti ai fini dell'Iva i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, è recessivo rispetto alla disciplina comunitaria, solo occorrendo a tal fine accertare, secondo la giurisprudenza UE, che sussista un nesso diretto tra le 2 prestazioni ai fini del reciproco condizionamento, vale a dire che l'una è effettuata a condizione che lo sia anche l'altra e viceversa.

In sostanza, è irrilevante l'importo del corrispettivo, ossia che sia pari, superiore o inferiore ai costi che l'impresa distaccante ha sostenuto nell'ambito della fornitura della sua prestazione. Ad assumere rilevanza è soltanto la condizione di cui sopra, ponendosi, cioè, il pagamento dei costi come condizione per il distacco dei lavoratori[\[11\]](#).

Abrogazione della norma dichiarata illegittima sul piano comunitario

Come anticipato, l'articolo 16-ter, D.L. 131/2024, introdotto, in sede di conversione, dalla L. 166/2024, in recepimento del principio espresso dalla Corte Europea nella sentenza di cui alla causa C-94/19 dell'11 marzo 2020, ha abrogato l'articolo 8, comma 35, L. 67/1988.

La novità si applica ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025 e, inoltre, sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte UE o all'articolo 8, comma 35, della L. 67/1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.

Tale disposizione intende tutelare il legittimo affidamento dei contribuenti e, sul punto, possono richiamarsi le osservazioni svolte da Assonime nella circolare n. 8/2020 (§ 3), secondo cui, in linea di principio, le pronunce della Corte di Giustizia UE, in considerazione della loro portata interpretativa della normativa comunitaria, hanno efficacia retroattiva. Tuttavia, l'esigenza di tutelare il legittimo affidamento dei contribuenti impone di ritenere che solo a

seguito della modifica o, come nella fattispecie, dell'abolizione dell'articolo 8, comma 35, L. 67/1988, la sentenza in esame possa produrre i propri effetti nell'ordinamento nazionale.

Come osservato da Assonime^[12], la norma abrogata, pertanto, rimane operante per le operazioni che tecnicamente si dovrebbero considerare effettuate dopo il 1° gennaio 2025, tali essendo, in particolare, i prestiti o distacchi di personale per i quali il presupposto temporale di applicazione dell'Iva stabilito dall'articolo 6, D.P.R. 633/1972, collegato al pagamento del corrispettivo o, se anteriore, all'emissione della fattura, si è verificato a partire dal 1° gennaio 2025, ma l'operazione è stata eseguita sulla base di contratti stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2024.

La disciplina transitoria tiene, però, conto anche dei casi in cui le imprese avessero già ritenuto, sulla base della sentenza della Corte di Giustizia UE, che le somme versate dal distaccatario fossero imponibili a Iva, anche in presenza dei requisiti per l'applicazione dell'articolo 8, comma 35, L. 67/1988.

Ne consegue che, se l'operazione fosse stata assoggettata a Iva, nonostante la vigenza della norma di cui sopra, il committente avrebbe diritto di detrarre l'imposta che gli è stata addebitata in via di rivalsa, in presenza ovviamente dei requisiti di carattere soggettivo per fruire della detrazione. Lo stesso principio si deve ammettere, *"a fortiori"*, nei casi in cui, pur in presenza della suddetta disciplina transitoria, il distaccante decidesse di assoggettare a Iva distacchi effettuati sulla base di contratti stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2024.

Irrilevanza del *"mark up"* a favore dell'impresa distaccante

L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 38/E/2025, ha chiarito che, a prescindere dall'assenza di un *"mark up"* a favore dell'impresa distaccante – presupposto che, secondo la Corte di Giustizia UE, è irrilevante ai fini dell'onerosità dell'operazione – è riscontrabile un *"nesso diretto"* tra la prestazione avente a oggetto il distacco del proprio personale e la controprestazione dell'impresa distaccataria, in quanto gli importi versati da quest'ultima a favore della prima e il distacco di personale dell'impresa distaccante si condizionano reciprocamente.

Ne consegue che i servizi di distacco di personale erogati dall'impresa distaccante a favore dell'impresa distaccataria, in adempimento di accordi stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, assumono rilevanza agli effetti dell'Iva. Gli importi erogati dalla distaccataria a favore della distaccante a titolo di rimborso del costo complessivo sostenuto da quest'ultima per ogni singolo lavoratore distaccato, comprensivo di tutti gli oneri contributivi e assicurativi, vanno, quindi, assoggettati a imposta.

Un diverso avviso è stato espresso da Assonime^[13], secondo cui l'abrogazione della disposizione sui prestiti o distacchi di personale non implica necessariamente che il

trattamento ai fini dell'Iva di tali operazioni consista nell'applicazione del tributo su un imponibile costituito dall'intero importo versato dal distaccatario, comprensivo cioè dei costi relativi alle retribuzioni.

La soluzione più corretta dovrebbe essere, invece, quella di considerare l'operazione soggetta al tributo ma su un imponibile costituito solo dalla parte delle somme dovute che eccede il rimborso degli oneri retributivi e contributivi.

Infatti, secondo l'Associazione, *“potrebbe esservi spazio per ritenere che la specifica disposizione sui prestiti o distacchi di personale sia da ritenere tacitamente superata dalla norma sul lavoro temporaneo oppure che essa vada interpretata in senso diverso da quello ritenuto corretto dalla giurisprudenza, nel senso cioè che la “non” rilevanza dei distacchi a fronte dei quali sia versato solo il rimborso del relativo costo riguardi i casi in cui il distaccante non percepisca un quid pluris oltre tale rimborso e che se tale quid pluris fosse riconosciuto, l'imposta dovrebbe essere commisurata su un imponibile limitato a tale elemento. In sostanza, la norma riguarderebbe la determinazione dell'imponibile, non il presupposto oggettivo.*

Si verificherebbe, altrimenti, una disparità di trattamento senza una ragionevole giustificazione fra le due modalità di messa a disposizione del personale”.

In sostanza, la soluzione accolta con l'articolo 26-bis, L. 196/1997 – operante per le somministrazioni di lavoro, a seguito della precisazione contenuta nell'articolo 86, comma 4, D.Lgs. 276/2003 – secondo cui *“i rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere (...) all'impresa fornitrice degli stessi, da quest'ultima effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo, devono intendersi non compresi nella base imponibile dell'Iva di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”*, costituisce espressione di un principio che, in realtà, dovrebbe ritenersi operante in tutte le fattispecie nelle quali il personale dipendente viene messo a disposizione di un'impresa, sia quando il dante causa effettua tale specifica attività (ad esempio somministrazione di lavoro mediante agenzia), sia quando è un soggetto che esercita una qualsiasi altra forma d'impresa (ad esempio commerciale o industriale) e, per soddisfare un proprio interesse, distacca dei lavoratori presso un altro soggetto.

Ulteriori effetti dell'abrogazione della norma dichiarata illegittima sul piano comunitario

L'abrogazione dell'articolo 8, comma 35, della L. 67/1988 si riflette sugli addebiti relativi ai distacchi, in particolare nell'ipotesi in cui l'impresa distaccante e/o distaccataria sia soggetta a una limitazione del diritto di detrazione dovuta al *pro rata* di cui all'articolo 19, comma 5, D.P.R. 633/1972.

In particolare, se la distaccante opera la detrazione in base al *pro rata*, il nuovo regime di imponibilità del distacco comporta, nei confronti di tale soggetto, un incremento del *pro rata* e,

quindi, dell'Iva ammessa in detrazione.

Viceversa, se è la distaccataria a essere in regime di *pro rata*, l'addebito dell'Iva da parte della distaccante non dà diritto all'integrale detrazione, ma solo per la quota-parte corrispondente alla percentuale di detrazione determinata ai sensi dell'articolo 19-*bis*, D.P.R. 633/1972.

Inoltre, siccome i distacchi di personale sono generalmente stipulati nell'ambito dei gruppi societari, il nuovo regime di imponibilità si riflette sulla determinazione della base imponibile al ricorrere delle situazioni contemplate dall'articolo 13, comma 3, lettera a), b) e c), D.P.R. 633/1972.

Occorre, in altri termini, quantificare la base imponibile in funzione del "*valore normale*", inteso ai sensi dell'articolo 14, D.P.R. 633/1972, nelle ipotesi in cui la sottofatturazione o la sovralfatturazione sia effettuata tra soggetti in regime di *pro rata* di detrazione.

[\[1\]](#) Cfr. risoluzione n. 152/1995.

[\[2\]](#) Cfr. risoluzione n. 262/E/2002.

[\[3\]](#) Cfr. risoluzione n. 346/E/2002.

[\[4\]](#) Cfr. Cassazione n. 19129/2010.

[\[5\]](#) Cfr. Cassazione SS.UU. n. 23021/2011.

[\[6\]](#) Cfr. Cassazione n. 14053/2012.

[\[7\]](#) Cfr. Corte di Giustizia UE, causa C-37/16 del 18 gennaio 2017.

[\[8\]](#) Cfr. Corte di Giustizia UE, causa C-267/15 del 22 giugno 2016.

[\[9\]](#) Cfr. Corte di Giustizia UE, causa C-520/14 del 12 maggio 2016.

[\[10\]](#) Cfr. circolare n. 8/2020 (§ 2).

[\[11\]](#) Cfr. Cassazione n. 5601/2021, n. 5609/2021, n. 5615/2021, n. 20589/2021 e n. 10905/2022.

[\[12\]](#) Cfr. circolare n. 4/2025.

[\[13\]](#) Cfr. circolare n. 4/2025, *cit.*.

Si segnala che l'articolo è tratto da “[Accertamento e contenzioso](#)”.

GUIDA ALLE SCRITTURE CONTABILI

La rilevazione contabile delle spese per acquisto o produzione dei software

di Viviana Grippo

Seminario di specializzazione

Aspetti rilevanti nella valutazione dei piani pluriennali delle imprese

Scopri di più

Al fine della **corretta imputazione contabile** delle spese per **acquisto o produzione dei software** occorre dapprima fare un distinguo tra **“software di base”** e **“software applicativi”**.

I primi, **software di base**, sono rappresentati dai **programmi necessari per il funzionamento dei PC**, essi sono quindi costituiti dai **sistemi operativi di uso comune** (es. programmi *Office*).

I secondi, i **software applicativi**, sono invece gli **altri programmi** che **necessitano alla macchina per svolgere la funzione necessaria** al fruitore (es. programmi di contabilità per i commercialisti).

È chiaro che i **primi sono indispensabili**, senza di essi l'elaboratore non avrebbe senso.

L'approccio contabile è dapprima **diverso a seconda delle tipologie di software** cui si fa riferimento.

In caso di **software di base**, è immediato comprendere che il **costo sostenuto non potrà che essere capitalizzato sul cespite/elaboratore** cui si riferisce e **allo stesso tempo ammortizzato unitamente al processore** (medesimo cespite); si tratta, infatti, di tenere in considerazione la stretta **complementarità e il nesso di funzionalità** esistente **tra i due elementi**.

In merito al **software applicativo**, invece, occorre fare un **ulteriore distinguo**, a seconda che esso sia:

- **acquistato a titolo di proprietà** o in licenza d'uso a **tempo indeterminato**; ovvero
- **acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo determinato**.

Nel primo caso, il **software andrà rilevato in Stato patrimoniale**, alla voce **B.I.3**, tra i **“Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno”**, nel secondo caso **la licenza d'uso a tempo determinato dovrà essere iscritta in bilancio nella voce B.I.4 “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili”**.

Possono anche verificarsi degli **ulteriori casi**, ovvero che:

- il **software** sia **autoprodotta** per **uso interno** e **non** sia **giuridicamente tutelato**; o
- il **software** sia **autoprodotta** per **uso interno** e **giuridicamente tutelato**.

Al verificarsi della prima fattispecie, i relativi **costi andranno imputati in Conto economico** nell'esercizio di sostenimento; se, però, il **software** realizzato dovesse **rilasciare la sua utilità in azienda per più anni**, allora esso dovrà essere **rilevato in Stato patrimoniale** e più precisamente nella voce B.I.7 *"Altre immobilizzazioni immateriali"*.

Nel caso di **software autoprodotta e giuridicamente tutelato** questo dovrebbe essere allocato, invece, nella **voce B.I.3 "Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno"**.

Fiscalmente diverse appaiono le norme in tema di ammortamento.

Nel primo caso, **software di base**, occorrerà fare riferimento all'[articolo 102, Tuir](#), secondo cui **la deduzione** del costo potrà avvenire **dall'entrata in funzione nel processo produttivo** e spetterà in misura **non superiore a quella risultante dall'applicazione del relativo coefficiente** di cui al D.M. 31.12.1988.

Nel caso di **software acquistato a titolo di proprietà** o in **licenza d'uso a tempo indeterminato**, ovvero prodotto internamente e giuridicamente tutelato, il riferimento sarà l'[articolo 103, comma 1, Tuir](#), secondo cui le **quote di ammortamento** annuale **non possono superare il 50% del costo complessivo sostenuto**.

In merito al **software acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo determinato**, l'[articolo 103, comma 2, Tuir](#), prevede, invece, che la **durata dell'ammortamento** sia **rapportata al periodo di licenza d'uso**.

Diverso ancora il caso dell'acquisto di **software o autoproduzione per la rivendita**, questa fattispecie **esula**, infatti, dai **temi sopra trattati**. Si tratta di una fattispecie per la quale **il bene rappresenta per l'azienda una "merce"**, al pari di ogni altro prodotto cui l'attività aziendale è rivolta.

Nel periodo di produzione del bene **i costi dovranno essere rilevati in Conto economico nella voce B6 ad incremento delle spese di produzione**. Alla fine dell'anno, l'azienda dovrà procedere alla **valutazione dei beni merce allo stato di lavorazione** ivi raggiunto, **imputando**, quindi, **il valore del software autoprodotta** sia in **Conto economico** che in **Stato patrimoniale** quale **rimanenza finale**. La medesima cosa nel caso in cui il **software** sia stato **acquistato con l'obiettivo di venderlo**.

Questo processo dovrà **aver luogo per tutta la durata della produzione**.



Sempre nel caso di **autoproduzione e successiva vendita**, conclusa la produzione, **il valore del software dovrà risultare tra le merci**, a questo punto se esso verrà venduto **si dovrà procedere a rilevare la vendita ed azzerare le rimanenze**, se invece per esso si procedesse alla sola cessione di licenza il **valore del software rimarrà tra le merci con valutazione ogni fine anno** (determinazione delle rimanenze iniziali e finali).

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Come cambia il conferimento di azienda

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

Novità modello redditi società di capitali

Scopri di più

Il **primo commento ufficiale** alle numerose novità normative apportate dal D.Lgs. 192/2024 alla **disciplina del reddito d'impresa** (ma non solo di impresa) non arriva, come sarebbe auspicabile dalla Agenzia delle entrate, bensì da Assonime che, con la Circolare n. 10/2025, inizia i commenti ai nuovi provvedimenti legislativi. Il primo commentato è l'[articolo 17, D.Lgs. 192/2024](#), cioè l'insieme di **modifiche apportate ai conferimenti di azienda e di partecipazioni**. In realtà la modifica maggiormente rilevante in materia di conferimenti è quella contenuta nell'[articolo 12](#) sul tema dei **riallineamenti con imposta sostitutiva**, ma questa problematica sarà affrontata, per esplicita ammissione della citata Circolare n. 10/2025 **in altro intervento interpretativo**.

In tema di **conferimenti di azienda**, il primo aspetto commentato è una modifica non sostanziale e, peraltro, già anticipata dal D.Lgs. 128/2015, in sede di **passaggio della norma antiabuso dal "vecchio" articolo 37-bis, D.P.R. 600/1973**, all'attuale disciplina di cui all'[articolo 10-bis, L. 212/2000](#). Il senso della modifica è affermare che il **riferimento aggiornato**, per statuire che la cessione di partecipazione con pex che segue il conferimento di azienda **non è operazione contestabile per abuso del diritto**, non è più il succitato [articolo 37-bis, D.P.R. 600/1973](#), bensì l'[articolo 10-bis, L. 212/2000](#). Questo aggiornamento era già stato previsto con l'avvento della L. 212/2000.

Sul punto, merita di essere ricordato il fatto che, con l'applicazione dell'[articolo 10-bis, L. 212/2000](#), si ha un **automatico ampliamento dell'ombrello di copertura dal sospetto di operazione abusiva**, che ora copre anche il settore delle **imposte indirette** e più precisamente **l'imposta di registro**. In questo senso, non si può parlare di cessione di azienda simulata **tramite procedura indiretta di conferimento di partecipazione e successiva cessione della stessa**: osta a tale ricostruzione il riferimento all'[articolo 10-bis, L. 212/2000](#), e, peraltro, nella medesima direzione si muove anche l'attuale [articolo 20, Tur](#), con riconosciuta efficacia retroattiva (si veda [Cassazione n. 34917/2023](#)).

La **seconda modifica normativa ha certamente maggiore peso sostanziale**. Il tema è quello della **sorte fiscale dell'avviamento**, laddove tale immaterialità sia già iscritta nell'attivo patrimoniale del conferente, per effetto, ad esempio, di un **precedente acquisto di azienda o**

ramo d'azienda. Nel momento in cui venga conferita un'azienda che presenta un **avviamento iscritto e fiscalmente riconosciuto**, quale è la disciplina di questa posta contabile? A questa domanda aveva dato risposta la [Circolare n. 8/E/2010](#) dell'Agenzia delle entrate, che aveva **coniato una tesi molto criticata negli anni successivi**. Infatti, **la posta "avviamento" sarebbe stata mantenuta** (a livello puramente fiscale) **dalla conferente**, che avrebbe proseguito nel dedurre (in forma extra contabile) la **quota di ammortamento**, mentre **la società conferitaria**, che pure iscrive l'avviamento ricevuto insieme agli altri *assets* dell'azienda conferita nel proprio Attivi patrimoniale, **avrebbe dovuto considerare quella posta come fiscalmente irrilevante**. A conseguenza di ciò, avrebbe dovuto procedere ad **eseguire una variazione in aumento nel modello redditi**, per sterilizzare il costo (quota di ammortamento dell'avviamento) **iscritto a Conto economico**.

Su questa tesi espressa dall'Agenzia delle entrate, va evidenziato che Assonime (ma non solo) ha sempre mostrato scetticismo. In primo luogo, **la tesi dall'Agenzia delle entrate non convinceva sul piano civilistico**, poiché se è vero che non è obbligatorio conferire tutti i beni che fanno parte di una azienda (affiche si abbia il conferimento di quest'ultima e non di singoli beni) e però vero che **l'avviamento**, cioè l'attitudine della azienda a produrre reddito, **non può essere isolato dall'insieme di beni che lo ha generato**. Poi, la Circolare Assonime n. 10/2025 aggiunge un **elemento non trascurabile**, e cioè che nel D.M. 25.7.2008 era previsto il **riallineamento dell'avviamento**, il che implicitamente ne conferma **la trasferibilità anche fiscale** e smentisce la tesi della [Circolare n. 8/E/2010](#).

Ora questa tematica viene risolta con l'intervento dell'[articolo 17, D.Lgs. 192/2024](#), che afferma esplicitamente **l'inclusione dell'avviamento tra i beni trasferibili con il conferimento di azienda**.

Ma questa inclusione non dissipa tutti i dubbi, primo tra i quali, il domandarsi se **l'inclusione dell'avviamento nella conferitaria valga anche ai fini Irap**. La tesi condivisibile espressa dalla Circolare Assonime è positiva e trae motivazione anche dalla **lettura della Relazione Illustrativa** che afferma la **rilevanza del trasferimento dell'avviamento in operazioni di conferimento di azienda**, utilizzando l'avverbio (omnicomprensivo) "fiscalmente" e quindi **non limitando la rilevanza del trasferimento al solo comparto Ires**.

Ma certamente il tema più scottante è quello della **decorrenza di tale novità**. Si può definirla come **norma di interpretazione autentica**, quindi **con effetto anche sul passato e suscettibile di applicazione** anche ad eventuali **contenziosi in corso**, oppure norma del tutto innovativa? Sul punto, la Circolare Assonime n. 10/2025 non può che prendere atto che **non vi sono elementi chiari per definire la novità legislativa** come norma di interpretazione autentica, ma è pur vero che **non si può non rilevare come tale intervento del Legislatore sia stato motivato dal dibattito sorto** a seguito della discussa tesi della [Circolare n. 8/E/2010](#) dell'Agenzia delle entrate. Ora il fatto che il **D.Lgs. 192/2024 prenda le distanze dalla tesi della Agenzia non può che essere elemento rilevante** (se non decisivo) nell'ambito delle argomentazioni portate a sostegno di una **eventuale argomentazione difensiva**. Allo stesso tempo, nota Assonime, **coloro che si siano adeguati alla regola introdotta con la citata [Circolare n. 8/E/2010](#)**, potranno



contare sulla **correttezza del loro comportamento poggiando sul legittimo affidamento prodotto dalla tesi ufficiale**. Resta fermo che per i conferimenti eseguiti dal 31.12.2024 in poi l'unica regola applicabile è quella del **trasferimento anche fiscale dell'avviamento iscritto dalla conferente l'azienda**.

CONTENZIOSO

Atto di recupero crediti alla prova dell'accertamento con adesione

di Silvio Rivetti

Seminario di specializzazione

Riforma delle sanzioni e strumenti per evitare il contenzioso e trattare con gli uffici

Scopri di più

La Riforma fiscale ha ridisegnato i **confini dell'attività dell'Amministrazione finanziaria, volta al recupero dei crediti d'imposta scorrettamente utilizzati in compensazione, in quanto viziati di inesistenza, ovvero di non spettanza.**

La **varietà e la mole dei crediti d'imposta in circolazione** nel nostro sistema, invero, ha imposto al Legislatore tributario a metter mano a un **completo e opportuno riassetto della materia**, che si è finalmente articolato su **tre direttrici distinte**: in primo luogo, **rivedendo a monte le definizioni di crediti non spettanti e inesistenti**, originariamente delineate dall'[articolo 13, commi 4 e 5, D.Lgs. 471/1997](#), profilandole in **maniera più puntuale** e fissandole, come unitariamente valide sia per il contesto tributario che per quello penale, nelle norme penali-tributarie, di cui all'[articolo 1, comma 1, lettere g-quater\) e g-quinquies\), D.Lgs. 74/2000](#); in secondo luogo, **ridisegnando ex novo l'identikit dell'atto di recupero crediti**, per mezzo dell'abrogazione della sua frastagliata disciplina precedente (resa all'[articolo 1, commi 421, 422 e 423, L. 311/2004](#)), e con il varo di una **regolamentazione unitaria e coerente**, giusta l'introduzione del nuovo [articolo 38-bis](#), nel corpo del D.P.R. 600/1973; in terzo luogo e, infine, **sostituendo il previo regime "binario" delle sanzioni**, ai sensi della precedente versione dell'[articolo 13, commi 4 e 5, D.Lgs. 471/1997](#) (dovute o nella misura fissa del **30%, in caso di utilizzo di crediti non spettanti**, o nella **misura variabile dal 100 al 200%**, in caso di utilizzo di crediti inesistenti), con un **quadro sanzionatorio non solo complessivamente meno oneroso**, ma anche decisamente più articolato e così più **proporzionato alle varie fattispecie di illecito**, come ridefinite in sede di novella.

In questo modo, la Riforma fiscale riconduce, ora, alle **violazioni poste in essere post 1° settembre 2024**, consistenti nell'utilizzo in **compensazione di crediti inesistenti**, ai sensi dell'[articolo 1, comma 1, lettera g-quater\), n. 1, D.Lgs. 74/2000](#) – ossia dei crediti per i quali mancano (in tutto o in parte) i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento – **l'irrogazione della sanzione del 70%** (come previsto dall'odierno [articolo 13, comma 5, D.Lgs. 471/1997](#)); mentre, nel caso più grave in cui si tratti di **crediti "inesistenti in frode"**, per i quali l'assenza dei predetti requisiti è oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con **documenti materialmente o ideologicamente falsi**, simulazioni o artifici (casistica di cui al n. 2 della citata lettera g-quater), la **sanzione è prevista**

in misura variabile, con possibilità di aumento della **sanzione base del 70% dalla metà al doppio** (come previsto dall'[articolo 13, comma 5-bis, D.Lgs. 471/1997](#)).

Nel caso, invece, dello **scorretto utilizzo in compensazione di crediti non spettanti**, secondo la definizione “tripartita” dell'[articolo 1, comma 1, lettera g-quinquies\), D.Lgs. 74/2000](#) – dicendosi tali i crediti **fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti** ovvero, per la relativa eccedenza, quelli **fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento**; i crediti che, **pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento**, sono fondati su fatti **non rientranti nella disciplina attributiva del credito** per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito; e, infine, i **crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti** a pena di decadenza – **la sanzione dovuta per le violazioni compiute post 1° settembre 2024 sarà del 25%**, ai sensi del [comma 4-bis dell'articolo 13, D.Lgs. 471/1997](#) (per completezza è da ricordare che, accanto alle predette fattispecie, si prevede ora pure **la sanzione fissa di euro 250** per le **neo-introdotte ipotesi di vizio “formale”**, di cui all'[articolo 13, comma 4-ter, D.Lgs. 471/1997](#)).

In questo quadro come finalmente riassunto, giova ora interrogarsi sulle **modalità con cui il contribuente**, a fronte della **notifica nei suoi confronti del motivato atto di recupero crediti**, di cui al sopra menzionato [articolo 38-bis, D.P.R. 600/1973](#), possa opporsi alla pretesa erariale, facendo valere le sue ragioni contrarie al recupero d'imposta innanzitutto **in via precontenziosa**. In tema, il Legislatore della Riforma, pur opportunamente traducendo in diritto positivo la regola giurisprudenziale della **pacifica impugnabilità autonoma dell'atto di recupero** (lo dispone ora, puntualmente, il [comma 1, lettera f\), del predetto articolo 38-bis](#)), nondimeno ha ritenuto necessario **escludere tale tipologia di atti da quelli la cui notifica dev'essere preceduta dal contraddittorio preventivo obbligatorio**, di cui all'[articolo 6-bis, L. 212/2000](#). L'esclusione degli atti di recupero crediti dall'obbligo per gli uffici di notificare preliminarmente ai contribuenti il relativo schema d'atto e di **concedere loro il termine di 60 giorni per presentare deduzioni difensive** o accedere ai fascicoli, a pena di annullabilità del provvedimento, pare doversi assumere **operante a trecentosessanta gradi**, per quanto sia stata sancita in maniera per vero poco lineare, da parte di previsioni distinte: rispettivamente, per **gli atti di recupero aventi ad oggetto crediti inesistenti**, dalla norma primaria d'interpretazione autentica dell'[articolo 7-bis, comma 1, D.L. 39/2024](#); mentre, **per gli atti di recupero dei crediti non spettanti**, dalla norma secondaria di cui all'articolo 2, comma 1, Decreto Mef 24 aprile 2024, che dispone **l'esclusione dal contraddittorio preventivo degli atti “automatizzati e sostanzialmente automatizzati”** tra cui, alla lettera b), figurano gli atti di recupero ex [articolo 38-bis, D.P.R. 600/1973](#), predisposti **esclusivamente sulla base dell'incrocio di dati**.

È peraltro da segnalare che, come “contraltare” rispetto a quanto sopra, la Riforma ha innovativamente **ricondotto l'atto di recupero crediti nell'ambito di applicazione dell'accertamento con adesione**, ai sensi del nuovo [articolo 6, comma 2, D.Lgs. 218/1997](#) (come novellato dal D.Lgs. 13/2024). Questo consente al contribuente di **giovare della sospensione del termine** per presentare ricorso di ben 90 giorni, ai sensi del [comma 3 del citato articolo 6](#); e di potersi così attivare per **documentare all'ufficio**, per esempio, la



ricorrenza dei requisiti oggettivi o soggettivi del credito contestato come inesistente, con i seguenti vantaggi: in primo luogo, **fruendo di termini più ampi rispetto a quelli dati per esperire il contraddittorio** ex [articolo 6-bis, L. 212/2000](#); e in secondo luogo, senza dover temere che **l'ufficio possa rinforzare le sue pretese impositive a mezzo di motivazione "rafforzata"** avverso le **tesi difensive esposte**, come può avvenire laddove il contribuente, in sede di contraddittorio preventivo, **opti per la presentazione nei 60 giorni delle deduzioni allo schema d'atto**.

CRISI D'IMPRESA

La sospensione delle rate dei finanziamenti bancari per le imprese in temporanea difficoltà finanziaria

di Fabio Giommoni

Seminario di specializzazione

Lettura e analisi della centrale dei rischi

Scopri di più

Per le **imprese in difficoltà finanziaria** una **prima possibile soluzione da perseguire**, rispetto al ricorso ai più impattanti strumenti forniti dal Codice della crisi (*in primis* la Composizione negoziata), è rappresentata dalla **sospensione temporanea del pagamento delle rate dei mutui bancari**.

Visto l'intensificarsi di richieste in tal senso da parte delle imprese italiane, di recente **l'ABI ha elaborato** – nell'ambito del tavolo di coordinamento con le **Associazioni di categoria delle imprese** e in collaborazione con il **Fondo di garanzia per le PMI**, ISMEA e SACE – le **“Linee Guida”** che illustrano i **presupposti, le procedure**, nonché il **quadro normativo e regolamentare**, in base ai quali è possibile ottenere dalle banche la **sospensione del pagamento delle rate per un periodo circoscritto di tempo, in attesa della piena ripresa dell'attività economica**.

L'accoglimento delle richieste di **sospensione** non è ovviamente automatico, ma **legato alle valutazioni di natura creditizia da parte della banca** (anche alla luce della disciplina di vigilanza a cui è soggetta), la quale dovrà verificare il **carattere transitorio delle difficoltà finanziarie** e la conseguente **possibilità di ripristinare le condizioni di sostenibilità dei pagamenti** relativi alle **esposizioni in essere**.

La **sospensione del pagamento** delle rate può essere realizzata **secondo modalità diverse**, ovvero con riferimento all'**intera rata** (capitale più interessi) o alla **sola quota capitale**; ciò in considerazione delle esigenze finanziarie dell'impresa, nonché dei possibili **riflessi in termini di classificazione della posizione**, secondo le regole di **vigilanza prudenziale delle banche**.

A tale riguardo, le Linee Guida osservano che la **sospensione della sola quota capitale minimizza i possibili impatti negativi per l'impresa derivanti dall'applicazione delle regole di vigilanza bancaria** sulle misure di concessione. Inoltre, risulta **più agevole gestire il pagamento degli interessi, evitando l'accumulo di un debito eccessivo a carico dell'impresa**.

La soluzione migliore è, dunque, quella di prevedere il **pagamento della sola quota “interessi”** delle rate sospese e lo **slittamento in avanti del piano di ammortamento originario** per un

periodo di tempo analogo a quello della sospensione (tenendo presenti eventuali limiti circa la durata massima del finanziamento o della relativa garanzia, previsti dalla normativa vigente).

Come evidenziato anche dalle Linee Guida, sarebbe buona norma durante il periodo di sospensione delle rate **tenere costantemente informata la banca** (eventualmente sulla base di *report* periodici predisposti da consulenti indipendenti), in merito all'**evoluzione della situazione economica-finanziaria dell'impresa** e della **sua capacità di riprendere il regolare rimborso del finanziamento al termine del periodo di sospensione**.

Come accennato, a fronte della concessione della sospensione delle rate **occorre tenere in considerazione gli effetti ai fini della classificazione della posizione da parte della banca**.

In particolare, come indicato dalle Linee Guida, la **sospensione del rimborso del finanziamento in favore di un'impresa in difficoltà finanziaria**, secondo l'attuale disciplina di vigilanza bancaria di matrice europea, si configura come una **misura di concessione**, cioè una **facilitazione nel rimborso del credito** (c.d. "*misura di tolleranza*" o "*forbearance*").

Ciò comporta che la banca che concede la sospensione temporanea debba obbligatoriamente **effettuare una nuova valutazione dell'impresa debitrice** (al di là di quanto previsto dalla propria *policy* interna in materia di monitoraggio) e verificare il **corretto stato di rischio della sua esposizione**, con l'applicazione dell'attributo "*forborne*", che **segnala l'applicazione della misura di facilitazione nel rimborso**.

Si tratta di un **attributo "trasversale" alle varie categorie di classificazione dei crediti**, in quanto le misure di *forbearance* possono riguardare sia posizioni in **bonis** ("*performing*"), che quelle **deteriorate** ("*non performing*").

In ogni caso, la segnalazione in "*forborne*" è una informazione che **rimane all'interno della banca e non è comunicata in Centrale Rischi**, ma **riduce certamente i margini di operatività con la banca stessa**, soprattutto per quanto riguarda **l'eventuale concessione di nuove linee di finanziamento**.

La qualifica "*forborne*" **può essere eliminata definitivamente**, solo quando sono **rispettate tutte le condizioni seguenti**:

- siano **trascorsi almeno 2 anni** dalla data in cui il **finanziamento oggetto della sospensione del rimborso** è stato **riclassificato come esposizione in bonis** (c.d. "*periodo di prova*");
- **sono stati effettuati pagamenti regolari e a scadenza** per almeno **la metà del periodo in cui il finanziamento è nel "periodo di prova"**, con conseguente pagamento di un sostanziale importo aggregato di capitale o interessi;
- **nessuna delle esposizioni verso il debitore è scaduta da più di 30 giorni**.

Invece, il **finanziamento** oggetto di sospensione del rimborso va **classificato "in default"**

qualora:

1. **abbia già ottenuto un'analogha facilitazione di rimborso nell'anno precedente**, che ha consentito allo stesso di uscire dalla classificazione di *default*;
2. **abbia già ottenuto un'analogha facilitazione nei due anni precedenti** e presenti uno **scaduto di oltre 30 giorni**.

La **classificazione in default** si applica anche qualora la facilitazione nel rimborso del finanziamento comporti per la banca una **riduzione del valore attuale netto dei flussi di cassa derivanti dal finanziamento superiore all'1%**.

Proprio per evitare il verificarsi di tale rischio di classificazione **è sempre preferibile che la sospensione del pagamento riguardi la sola quota capitale delle rate del mutuo**.

Anche il finanziamento in default non va segnalato in Centrale Rischi, a meno che lo stesso non sia classificato in sofferenza, in quanto la banca ritiene che **non ci sia più possibilità di recupero del credito senza l'avvio delle procedure esecutive**.

Va poi considerato che, **qualora il finanziamento oggetto di sospensione sia assistito da garanzia pubblica** (Fondo di garanzia PMI, SACE e ISMEA), occorrerà anche **prolungare la validità delle garanzie a fronte dell'allungamento del piano di ammortamento** conseguente alla **sospensione delle rate**.

Nelle Linee Guida sono indicate, in sintesi, le **modalità e le condizioni per ottenere l'allungamento delle garanzie prestate dal Fondo di garanzia per le PMI, da ISMEA e da SACE** sui finanziamenti per i quali è richiesta la sospensione del rimborso delle rate.

Per quanto riguarda le **garanzie del Fondo PMI**, che sono quelle più ricorrenti, le procedure sono quelle di seguito indicate.

Per il **prolungamento della garanzia su finanziamenti "in bonis"**, la relativa richiesta, a seguito di sospensione del pagamento delle rate del finanziamento (solo quota capitale, ovvero intera rata), è deliberata dal Fondo PMI, **previa la sola valutazione della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi che avevano consentito il rilascio della garanzia originaria**. Al riguardo, va però considerato che, in questo caso, **l'adeguamento della garanzia concessa sulla durata aggiuntiva del finanziamento rappresenta un maggiore elemento di aiuto** e come tale **incide sul massimale che l'impresa ha a disposizione in relazione al regime di aiuto** sulla base del quale la copertura era stata concessa.

Nella maggior parte dei casi, però, in presenza di una **sospensione del pagamento delle rate** del finanziamento le banche applicheranno la **procedura di prolungamento della garanzia statale "per temporanea difficoltà dell'impresa"**. Lo stato di temporanea difficoltà può, infatti, risultare sia dalla **presenza di insoluti** (rate scadute non pagate, ovvero sconfinamenti) sia da **difficoltà nell'adempiere al rimborso del finanziamento in assenza di un prolungamento del**

piano di ammortamento, che è generalmente la **motivazione per cui si chiede la sospensione temporanea delle rate**.

La **richiesta di prolungamento della garanzia** per temporanea difficoltà dell'impresa è di solito **accolta positivamente dal Fondo PMI**, ma va tenuto in considerazione che ciò comporta **l'impossibilità per l'impresa di ottenere nuove garanzie da parte del Fondo stesso** fino alla **totale estinzione del finanziamento oggetto di sospensione**. Invece, in tale ipotesi l'adeguamento della garanzia concessa sulla durata aggiuntiva del finanziamento **non genera ulteriore elemento di aiuto** e, pertanto, **non incide sul massimale che l'impresa ha a disposizione in relazione al regime di aiuto** sulla base del quale la copertura era stata concessa.

Più agevole è il **prolungamento delle garanzie che sono state concesse ai sensi del Quadro Temporaneo** (c.d. "*Temporary Framework*") sugli aiuti di stato straordinari (emergenza del **Covid-19** e sostegno all'economia nel contesto dell'**invasione dell'Ucraina** da parte della Russia). In tale ipotesi, infatti, **la durata della garanzia può andare anche oltre gli 8 anni**.

Analogamente, è possibile prolungare le **garanzie concesse dal Fondo PMI ai sensi dalla [lettera m\), comma 1, dell'articolo 13, D.L. 23/2020](#)** ("DL Liquidità"), **oltre la durata massima di 180 mesi**.

EDITORIALI

La compliance antiriciclaggio nei professionisti: regole e strumenti

di **Milena Montanari**



Il rispetto della normativa antiriciclaggio è una responsabilità sempre più rilevante per i professionisti, in particolare per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. La complessità degli adempimenti richiesti, unita all'evoluzione costante della disciplina, rende indispensabile un aggiornamento continuo e una gestione strutturata dei rischi connessi.

Per fornire un supporto concreto in tal senso, il **21 maggio 2025, dalle ore 15:00 alle 17:00**, si terrà in diretta web il seminario gratuito **“Antiriciclaggio – Disciplina e Adempimenti”**, organizzato da Euroconference in collaborazione con TeamSystem.

Il taglio dell'evento è volutamente pratico, mirato ad affrontare i principali obblighi previsti dalla normativa con un'attenzione particolare alle **attività operative che coinvolgono quotidianamente gli studi**.

L'incontro, che vedrà come relatori **Luca Signorini**, Dottore Commercialista, e **Melissa Farneti**, Consulente Applicativo TeamSystem, esaminerà anche le novità introdotte dalle **nuove Regole Tecniche del CNDCEC**, aggiornate a gennaio 2025.

Il programma si articola in cinque macro-aree, che offrono un quadro organico e completo del sistema antiriciclaggio. Si parte dall'inquadramento generale della normativa, con l'analisi dei soggetti obbligati, delle operazioni sotto vigilanza e delle nuove regole tecniche, per poi approfondire il cuore degli adempimenti: l'adeguata verifica della clientela. Dall'identificazione del cliente e del titolare effettivo alla valutazione del rischio, fino alla gestione del Registro, ogni fase viene affrontata nella sua dimensione applicativa, con l'obiettivo di rendere immediatamente fruibili i concetti trattati.

Il corso affronta inoltre due aspetti strategici spesso sottovalutati: il controllo costante e l'obbligo di conservazione, con un focus sulla istituzione del fascicolo della clientela, vero e proprio perno documentale per garantire la tracciabilità e la conformità degli adempimenti. Di grande rilievo anche la parte relativa alle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) e alla limitazione dell'uso del contante, temi che impattano direttamente sull'operatività

quotidiana.

La sessione si chiude con un approfondimento sui controlli interni e le strategie di mitigazione del rischio, che includono l'obbligo di formazione, l'organizzazione delle procedure e la strutturazione delle carte di lavoro.

Proprio su questi temi di compliance emerge l'importanza di **strumenti digitali integrati**, come quelli offerti da TeamSystem, capaci di supportare gli studi non solo nella gestione documentale, ma anche nella costruzione di un sistema di controllo interno efficace, trasparente e sostenibile.

Il valore del seminario infatti risiede anche nella presentazione di casi pratici, che aiutano a tradurre la normativa in azioni concrete, rendendo più agevole il passaggio dal “sapere” al “fare”.

La partecipazione all'evento consente di maturare 2 crediti formativi per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. [Consulta il programma completo](#) e [iscriviti all'evento gratuito!](#)